



PROCESSO VERBALE ADUNANZA V

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

26 febbraio 2015

Presidenza: Alberto AVETTA

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaquindici, alle ore 12.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 20 febbraio 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA ed i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i Consiglieri: Domenico CARRETTA - Antonella GRIFFA - Roberto MONTA'.

(Omissis)

OGGETTO: Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino siglabile Turismo Torino e Provincia. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 2945/2015

Il **Vice Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lett. **A)** e dà la parola ai Consiglieri.

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano;*
- *l'intervento del Consigliere Carena il quale illustra e presenta due emendamenti allegati al presente verbale sotto la lettera **B)**;*
- *l'intervento della Consigliera Amprino la quale richiede la rettifica di alcuni refusi in ordine alla dicitura Provincia di Torino anziché Città Metropolitana di Torino;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Sindaco Metropolitan, non essendovi più alcuno che domandi la parola pone ai voti l'emendamento n. **1**.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15
Votanti = 15

Favorevoli 15

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - Marocco - Martano - Paolino - Pianasso - Tronzano)

L'emendamento n. 1 risulta approvato.

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Sindaco Metropolitan, pone ai voti l'emendamento n. **2**.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15
Votanti = 15

Favorevoli 15

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - Marocco - Martano - Paolino - Pianasso - Tronzano)

L'emendamento n. 2 risulta approvato.

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Sindaco Metropolitan, pone in votazione la deliberazione, comprensiva degli emendamenti testè approvati, nonché delle rettifiche richieste dalla Consigliera Amprino e dei relativi adeguamenti derivanti in ordine alla modifica della nomina dell'Organismo di Vigilanza, il cui oggetto è sottoriportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera C):

OGGETTO: Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino siglabile Turismo Torino e Provincia. Proposte di modifica dello Stauto. Approvazione.

N. Protocollo: 2945/2015

Non partecipano al voto = 2 (Pianasso - Tronzano).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - Marocco - Martano - Paolino)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Sindaco Metropolitan**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 2 (Pianasso - Tronzano).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - Marocco - Martano - Paolino)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitan
F.to A. Avetta

/ml



Proposta del Consiglio Metropolitanano

N. 7/2015

OGGETTO: AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO SIGLABILE TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

Prot. n. 2945/2015

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 196-385011/2007 del 16/4/2007 veniva approvata l'unificazione delle tre Agenzie di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino ATL1, ATL2 e ATL3 con la costituzione di un'unica Agenzia di Accoglienza e Promozione del Territorio della Provincia di Torino, ente consortile senza scopo di lucro siglabile "Turismo Torino e Provincia", approvandone altresì lo Statuto.

Turismo Torino e Provincia è un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile che opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 75 del 22 ottobre 1996 e s.m.i. e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Consorzio ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Attualmente Turismo Torino annovera tra i propri consorziati, oltre alla Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, la Città di Torino, Comuni vari, Associazioni di categoria.

Con nota del 21 novembre 2014, prot. n. L.14-11 010/CDA (ns. prot. n. 189323 del 1.12.2014) il Presidente del Consorzio convocava l'Assemblea Straordinaria per il giorno 4 dicembre 2014 in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Comunicazione del Presidente;
- Revisione Statuto sociale;
- Varie ed eventuali.

L'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 dicembre 2014 veniva successivamente annullata per essere rinviata al giorno 27 febbraio 2015.

Le proposte di modifica dello Statuto, trasmesse con lettera email del 14 gennaio 2015, sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Art. 2 Durata: viene prevista la proroga della durata del Consorzio fino al 31/12/2050 (attualmente stabilita fino al 31/12/2030);
- Art. 4 Oggetto: viene precisato che il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 75/1996 e s.m.i. "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; vengono inoltre eliminati i commi in base ai quali il Consorzio non può detenere partecipazioni o quote in altre società e non può concordare avalli e fideiussioni in determinate situazioni;
- Art. 5 Requisiti dei consorziati: viene eliminato il comma che prevedeva la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici, a seguito di modifica della L.R. n. 75/1996 e s.m.i.;
- Art. 7 Procedura di ammissione di nuovi consorziati: viene eliminato il comma che prevedeva il rinvio della procedura relativa alla presentazione della domanda di ammissione ad un Regolamento interno;
- Art. 8 Recesso dei consorziati: il diritto di recesso dal Consorzio deve essere esercitato entro sei mesi (anziché tre mesi) dal termine dell'esercizio sociale;
- Art. 11 Spese e contributi: viene aggiunto che il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria anche tramite le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge, dai contributi di liberalità e dalle sponsorizzazioni (il vigente testo prevede la casistica delle entrate ricavate da prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore di terzi e dall'attività di merchandising);
- Art. 12 Quote consortili: la denominazione "Provincia di Torino" viene sostituita con la denominazione "Città Metropolitana" e viene eliminata la quota della CCIAA di Torino, a seguito del recesso da quest'ultima esercitato;
- Art. 13 Organi del Consorzio: viene previsto, tra gli organi del Consorzio, il Revisore Unico in alternativa al Collegio dei Revisori, e l'Organismo di Vigilanza, ove costituiti;
- Art. 14 Assemblea dei consorziati: a seguito della modifica del precedente articolo, viene previsto che è compito dell'Assemblea l'eventuale costituzione dell'Organo di Revisione, la nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e la determinazione del relativo compenso; inoltre viene eliminata, quale competenza, l'approvazione dei Regolamenti interni;
- Art. 15 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea: viene previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del voto dei consorziati tramite corrispondenza o per via elettronica; l'Assemblea è obbligatoriamente convocata su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori; ai fini del conteggio del quorum costitutivo e deliberativo non viene più richiesto che i consorziati siano in regola con il pagamento dei contributi annuali; l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta (nel vigente testo delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentano almeno la metà delle quote consortili);
- Art. 17 Poteri del Consiglio Direttivo: viene aggiunto il potere di nominare e revocare l'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione del relativo compenso;
- Art. 18 Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo: viene prevista la convocazione su richiesta di almeno tre consiglieri anziché di cinque;
- Art. 19 Comitato Esecutivo: viene ridotto il numero minimo dei componenti a tre e il numero massimo a cinque (nel testo attuale il numero è variabile da 4 a 8 membri);
- Art. 25 Esercizio finanziario, bilanci e contabilità: viene modificata la data entro cui predisporre il bilancio di previsione (all'inizio di ciascun esercizio sociale anziché entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente); il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro 60 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale (l'attuale statuto prevede il termine di 120 gg. dalla chiusura);
- Artt. 26 e 27 Organo di Controllo e Doveri dell'organo di controllo: viene modificata la denominazione dell'articolo e viene prevista la figura del Revisore Unico;

- Art. 28 Organismo di Vigilanza: articolo introdotto ex novo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di Turismo Torino e Provincia e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio in oggetto, in premessa riportate;

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011 con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta Provinciale a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*".

Ritenuto, in esecuzione della suindicata mozione di indirizzo consiliare, di dare mandato al Sindaco metropolitano, o suo delegato, di sottoporre all'Assemblea straordinaria di Turismo Torino e Provincia ulteriori proposte di modifica dello Statuto dirette a garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e di controllo, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014;

Visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che "*il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto*";

Visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- "*il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46*" della citata legge n. 56/2014;

- "*ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia*";

- "*le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano*" ;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica dello Statuto dell' "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia", con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 19, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto del Consorzio "Turismo Torino e Provincia", composto da n. 31 articoli, coordinato con le modifiche illustrate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, è allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco metropolitano, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea straordinaria a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare mandato al Sindaco metropolitano, o suo delegato, di sottoporre all'Assemblea straordinaria di prossima convocazione le ulteriori proposte di modifica dello Statuto del Consorzio dirette a garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e di controllo, in esecuzione della mozione di indirizzo del Consiglio Provinciale prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per effetto dell'introduzione delle sopra citate proposte di modifica dello Statuto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *

STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO	STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
NUOVA VERSIONE	VERSIONE IN VIGORE
Art. 1 - DENOMINAZIONE	Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".	E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".
Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i.	Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996.
Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.	Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente
Art. 2 - DURATA	Art. 2 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati.	La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.
Art. 3 - SEDE	Art. 3 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Torino.	Il Consorzio ha sede in Torino.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.	Potranno essere altrove istituite sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 - OGGETTO	Art. 4 - OGGETTO
Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.	Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.
In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:	In particolare, potrà svolgere le seguenti attività
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenze, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori
Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i.	Il Consorzio potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale e ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.
	La società non potrà detenere partecipazioni o

	quote in altre società , enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa.
	Il Consorzio non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi se non per attività che siano nel suo interesse.
Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI	Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI
Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della provincia di Torino.	Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della provincia di Torino.	In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.	I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.	Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.
	In ogni caso, ai sensi del sopra richiamato art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.
Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.	I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.	Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.	Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI	Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.	I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.
	La procedura relativa alla presentazione della domanda d'ammissione è demandata al Regolamento interno.
L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.	L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.
Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.	Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).	I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).

Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI	Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI
<p>Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.</p>	<p>Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.</p>
<p>La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.</p>	<p>La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.</p>
<p>Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.</p>	<p>Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.</p>
<p>Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.</p>
<p>In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>	<p>In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>
Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI	Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI
<p>Il consorziato può essere escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto; - in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma 	<p>Il consorziato può essere escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto; - in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma

<p>del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;</p> <p>- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.</p>	<p>del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;</p> <p>- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.</p>
<p>Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.</p>	<p>Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.</p>
<p>Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.</p>	<p>Le deliberazioni di esclusione sono notificate a cura del Presidente ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.</p>
<p>La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.</p>	<p>La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.</p>
<p>Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.</p>	<p>Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.</p>
<p>In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>	<p>In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>
<p>Art. 10 - FONDO CONSORTILE</p>	<p>Art. 10 - FONDO CONSORTILE</p>
<p>Il Fondo Consortile è costituito:</p> <p>a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;</p> <p>b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.</p>	<p>Il Fondo Consortile è costituito:</p> <p>a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;</p> <p>b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.</p>

La quota consortile del consorzio receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.	La quota consortile del consorzio receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.
All'atto del recesso o dell'esclusione il consorzio non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.	All'atto del recesso o dell'esclusione il consorzio non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.
Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI	Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI
Ciascun consorzio deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.	Ciascun consorzio deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.
<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge; e) i contributi di liberalità; f) le sponsorizzazioni. 	<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate ricavate da prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore di terzi, e dall'attività di merchandising.
Art. 12 - QUOTE CONSORTILI	Art. 12 - QUOTE CONSORTILI
La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).	La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).
Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è	Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è

determinato come segue:	determinato come segue:
<p>Regione Piemonte:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>	<p>Regione Piemonte:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>
<p>Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino):</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>	<p>Provincia di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Provincia di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>
<p>Città di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);</p>	<p>Città di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);</p>
	<p>Camera di Commercio di Torino:</p>
	<p>Il numero minimo di quote consortili che la Camera di Commercio di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi).</p>
<p>In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.</p>	<p>In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.</p>
<p>La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.</p>	<p>La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.</p>
<p>Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO</p>	<p>Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO</p>
<p>Sono organi del Consorzio:</p> <p>a) l'Assemblea dei Consorziati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;</p> <p>d) il Presidente del Consorzio;</p> <p>e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove</p>	<p>Sono organi del Consorzio:</p> <p>a) l'Assemblea dei Consorziati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;</p> <p>d) il Presidente del Consorzio;</p> <p>e) il Collegio dei Revisori.</p>

costituito; f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.	
Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:	Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;	a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;	b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;
c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;	c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;
d) eventuale costituzione dell'Organo di Revisione;	d) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro eventuale compenso;
e) nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e determinazione del loro eventuale compenso;	e) approvazione dei Regolamenti interni;
f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;	f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
g) modifiche al presente Statuto;	g) modifiche al presente Statuto;
h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.	h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.

Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche.	L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti se enti o persone giuridiche.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.
Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.	Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può presentare più di una delega.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:	L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:
- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove, costituito;	- su richiesta del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di tanti consorziati che rappresentino	- su richiesta di tanti soci che rappresentino

almeno un terzo delle quote consortili.	almeno un terzo delle quote consortili.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.
Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo le quote di propria competenza.	Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà più una delle quote consortili presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria relative alle materie a), b), c) e d) di cui all'Art. 14 sono prese con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote consortili degli aventi diritto in quanto in regola con il pagamento dei contributi annuali.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.	L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.	L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto in regola con il pagamento dei contributi annuali.
Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.	Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è	L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è

presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.	presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina come segretario il Direttore del Consorzio affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.
Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.	Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.	Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.
Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.	Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.	Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.	Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.
Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:	Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:
a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano delle attività;	a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo ed il piano delle attività;
b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;	b) nominare e revocare i Vice Presidenti di cui all'Art. 21;
c) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri;	
d) la delibera del riparto degli emolumenti al	c) deliberare il riparto degli emolumenti al proprio

proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;	interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;
e) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;	d) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
f) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso;	e) nominare e revocare il Direttore di cui all'Art. 22, determinandone il compenso;
g) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni sulle materie di sua competenza;	f) redigere eventuali Regolamenti interni da presentare all'Assemblea;
h) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione, ovvero la gestione di eventi speciali;	g) nominare e revocare, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, il merchandising, la pubblicità, ovvero la gestione di eventi speciali;
i) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;	h) provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
l) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni;	i) assumere e licenziare il personale dipendente del Consorzio stabilendone le retribuzioni e le mansioni;
m) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;	l) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;
n) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;	m) deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
o) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.	n) provvedere alla gestione del Fondo Consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortile, che non siano riservate ad altri Organi.
Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo telefax, lettera raccomandata

posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.	o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.	Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.	In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.	Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.	I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO	Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 3 (tre) a 5	Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 4 (quattro) a 8

(cinque).	(otto).
Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.	Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.
Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.	Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO	Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO
La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.	La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.
Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.	Al Presidente compete la attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo, ovvero previsto da un apposito Regolamento interno.
Art. 21 - VICE PRESIDENTI	Art. 21 - VICE PRESIDENTI
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.	Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.
In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.	In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.

Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.	Al Vice Presidente od ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.
Art. 22 - DIRETTORE	Art. 22 - DIRETTORE
Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.	Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.
Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.	Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.
Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.	Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.
Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO	Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO
I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.	I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre Ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.
La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.	La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.
Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.	Il Comitato di Indirizzo di ogni Ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'Ambito in questione.

Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.	L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.
Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.	Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.
Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'	Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Prima dell'inizio di ciascun esercizio sociale, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, deve essere approvato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.	Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.
Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi	Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi

forma, ai Consorziati.	forma, ai Consorziati.
Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.	Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO	Art. 26 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.	Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove costituito, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio.	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, nomina il Presidente, su preventiva designazione della Provincia di Torino, in funzione dell'attività di vigilanza sul Consorzio alla stessa assegnata dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75, e delibera il compenso annuo spettante ai revisori, valevole per tutta la durata del loro ufficio.
Il Revisore Unico, o Collegio ove costituito, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.	I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt 2397 e seguenti del codice civile.	Il Collegio dei Revisori è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 27 – DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	Art. 27 – DOVERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, ove costituito, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche	Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

<p>individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>	<p>controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
<p>Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L'Organo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.</p>	<p>Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter del codice civile.</p>
<p>Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA</p>	
<p>L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri). Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo. Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo. È di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV stesso e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio Direttivo che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina. Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di un componente, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Revisore Unico, o al Collegio dei Revisori ove costituito. Il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.</p>	
<p>Art. 29 - SCIOGLIMENTO</p>	<p>Art. 28 - SCIOGLIMENTO</p>
<p>In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti</p>	<p>In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti</p>

<p>nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.</p>	<p>nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.</p>
<p>Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.</p>	<p>Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.</p>
<p>Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</p>	<p>Art. 29 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</p>
<p>Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.</p>	<p>Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.</p>
<p>I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.</p>	<p>I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.</p>
<p>Art. 31 - RICHIAMI DELLA LEGGE</p>	<p>Art. 30 - RICHIAMI DELLA LEGGE</p>
<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.</p>	<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.</p>

STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".

Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i.

Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Torino.

Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 - OGGETTO

Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- ✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
- ✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
- ✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico
- ✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno
- ✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica
- ✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori

Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i..

Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della provincia di Torino.

In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della provincia di Torino.

I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.

Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).

Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.

La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.

Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Il consorziato può essere escluso:

- qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto;
- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;
- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.

La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.

Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.

In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Art. 10 - FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;
- b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.

La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.

Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI

Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.

Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:

- a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati;
- b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente;
- c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
- d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- e) i contributi di liberalità;
- f) le sponsorizzazioni.

Art. 12 - QUOTE CONSORTILI

La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).

Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:

Regione Piemonte:

Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);

Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino):

Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);

Città di Torino:

Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta).

In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.

La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.

Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;
- d) il Presidente del Consorzio;
- e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito;
- f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;
- c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;
- d) eventuale costituzione dell'Organo di Revisione;
- e) nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e determinazione del loro eventuale compenso;
- f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
- g) modifiche al presente Statuto;
- h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.

Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito;
- su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo, le quote di propria competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.

Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.

Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.

Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:

- a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano delle attività;
- b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;
- c) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri;
- d) la delibera del riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;
- e) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
- f) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso;
- g) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni, sulle materie di sua competenza;
- h) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione, ovvero la gestione di eventi speciali;

- i) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
- l) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni;
- m) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;
- n) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
- o) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.

Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 3 (tre) a 5 (cinque).

Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.

Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.

Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - VICE PRESIDENTI

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.

In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.

Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.

Art. 22 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.

Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.

Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO

I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.

La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.

Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.

Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.

Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.

Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove costituito, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio.

Il Revisore Unico, o Collegio ove costituito, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 27 – DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, ove costituito, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L'Organo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri).

Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo.

Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo.

È di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio Direttivo che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di uno o più componenti, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Revisore Unico, o al Collegio dei Revisori ove costituito. Il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.

Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.

I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.

Art. 31- RICHIAMI DELLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.



Torino, 26 febbraio 2015

Emendamento N. 1 alla proposta di deliberazione prot. n. 7 - 2945/2015

Eliminare il primo capoverso di pag. 2 della premessa e precisamente da "Art. 2 Durata" fino a "31/12/2030", conseguentemente eliminare "l'art. 2 Durata" della nuova versione dello Statuto di cui agli allegati A e B.

Consigliere
Mauro CARENA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Carena", is written over the printed name.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell'Area Istituzionale

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director of the Institutional Area, is written below the text.

Torino, 26 febbraio 2015


Emendamento N. 2 alla proposta di deliberazione prot. n. 7 - 2945/2015

Al punto d) dell'art 14 dello Statuto di cui agli allegati A e B, sostituire il seguente testo "eventuale costituzione dell'Organo di Revisione" (già indicato alla successiva lettera e) con il seguente testo "la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri", abrogando contestualmente il testo della lettera c) dell'art. 17 di cui agli allegati A e B e adeguando i relativi riferimenti indicati in premessa

Consigliere
Mauro CARENA



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell'Area Istituzionale





Proposta del Consiglio Metropolitanano

N. 7/2015

OGGETTO: AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO SIGLABILE TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

Prot. n. 2945/2015

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 196-385011/2007 del 16/4/2007 veniva approvata l'unificazione delle tre Agenzie di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino ATL1, ATL2 e ATL3 con la costituzione di un'unica Agenzia di Accoglienza e Promozione del Territorio della Provincia di Torino, ente consortile senza scopo di lucro siglabile "Turismo Torino e Provincia", approvandone altresì lo Statuto.

Turismo Torino e Provincia è un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile che opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 75 del 22 ottobre 1996 e s.m.i. e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Consorzio ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Attualmente Turismo Torino annovera tra i propri consorziati, oltre alla Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, la Città di Torino, Comuni vari, Associazioni di categoria.

Con nota del 21 novembre 2014, prot. n. L.14-11 010/CDA (ns. prot. n. 189323 del 1.12.2014) il Presidente del Consorzio convocava l'Assemblea Straordinaria per il giorno 4 dicembre 2014 in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Comunicazione del Presidente;
- Revisione Statuto sociale;
- Varie ed eventuali.

L'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 dicembre 2014 veniva successivamente annullata per essere rinviata al giorno 27 febbraio 2015.

Le proposte di modifica dello Statuto, trasmesse con lettera email del 14 gennaio 2015, sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Art. 4 Oggetto: viene precisato che il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 75/1996 e s.m.i. "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; vengono inoltre eliminati i commi in base ai quali il Consorzio non può detenere partecipazioni o quote in altre società e non può concordare avalli e fideiussioni in determinate situazioni;
- Art. 5 Requisiti dei consorziati: viene eliminato il comma che prevedeva la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici, a seguito di modifica della L.R. n. 75/1996 e s.m.i.;
- Art. 7 Procedura di ammissione di nuovi consorziati: viene eliminato il comma che prevedeva il rinvio della procedura relativa alla presentazione della domanda di ammissione ad un Regolamento interno;
- Art. 8 Recesso dei consorziati: il diritto di recesso dal Consorzio deve essere esercitato entro sei mesi (anziché tre mesi) dal termine dell'esercizio sociale;
- Art. 11 Spese e contributi: viene aggiunto che il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria anche tramite le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge, dai contributi di liberalità e dalle sponsorizzazioni (il vigente testo prevede la casistica delle entrate ricavate da prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore di terzi e dall'attività di merchandising);
- Art. 12 Quote consortili: la denominazione "Provincia di Torino" viene sostituita con la denominazione "Città Metropolitana" e viene eliminata la quota della CCIAA di Torino, a seguito del recesso da quest'ultima esercitato;
- Art. 13 Organi del Consorzio: viene previsto, tra gli organi del Consorzio, il Revisore Unico in alternativa al Collegio dei Revisori, e l'Organismo di Vigilanza, ove costituiti;
- Art. 14 Assemblea dei consorziati: a seguito della modifica del precedente articolo, viene previsto che è compito dell'Assemblea nominare/revocare l'Organismo di Vigilanza, l'eventuale costituzione dell'Organo di Revisione, la nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e la determinazione del relativo compenso; inoltre viene eliminata, quale competenza, l'approvazione dei Regolamenti interni;
- Art. 15 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea: viene previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del voto dei consorziati tramite corrispondenza o per via elettronica; l'Assemblea è obbligatoriamente convocata su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori; ai fini del conteggio del quorum costitutivo e deliberativo non viene più richiesto che i consorziati siano in regola con il pagamento dei contributi annuali; l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta (nel vigente testo delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentano almeno la metà delle quote consortili);
- Art. 18 Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo: viene prevista la convocazione su richiesta di almeno tre consiglieri anziché di cinque;
- Art. 19 Comitato Esecutivo: viene ridotto il numero minimo dei componenti a tre e il numero massimo a cinque (nel testo attuale il numero è variabile da 4 a 8 membri);
- Art. 25 Esercizio finanziario, bilanci e contabilità: viene modificata la data entro cui predisporre il bilancio di previsione (all'inizio di ciascun esercizio sociale anziché entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente); il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro 60 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale (l'attuale statuto prevede il termine di 120 gg. dalla chiusura);
- Artt. 26 e 27 Organo di Controllo e Doveri dell'organo di controllo: viene modificata la denominazione dell'articolo e viene prevista la figura del Revisore Unico;
- Art. 28 Organismo di Vigilanza: articolo introdotto ex novo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di Turismo Torino e Provincia e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio in oggetto, in premessa riportate;

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011 con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta Provinciale a promuovere l’equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l’inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*.

Ritenuto, in esecuzione della suindicata mozione di indirizzo consiliare, di dare mandato al Sindaco metropolitano, o suo delegato, di sottoporre all’Assemblea straordinaria di Turismo Torino e Provincia ulteriori proposte di modifica dello Statuto dirette a garantire l’equilibrio tra i generi nella composizione dell’organo di amministrazione e di controllo, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014;

Visto l’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che *“il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”*;

Visto l’art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *“il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46”* della citata legge n. 56/2014;

- *“ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia”*;

- *“le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano”* ;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica dello Statuto dell' "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia", con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 19, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto del Consorzio "Turismo Torino e Provincia", composto da n. 31 articoli, coordinato con le modifiche illustrate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, è allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco metropolitano, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea straordinaria a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare mandato al Sindaco metropolitano, o suo delegato, di sottoporre all'Assemblea straordinaria di prossima convocazione le ulteriori proposte di modifica dello Statuto del Consorzio dirette a garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e di controllo, in esecuzione della mozione di indirizzo del Consiglio Provinciale prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per effetto dell'introduzione delle sopra citate proposte di modifica dello Statuto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

* * * * *

STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO	STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
NUOVA VERSIONE	VERSIONE IN VIGORE
Art. 1 - DENOMINAZIONE	Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".	E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".
Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i.	Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996.
Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.	Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente
Art. 2 - DURATA	Art. 2 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati.	La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.
Art. 3 - SEDE	Art. 3 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Torino.	Il Consorzio ha sede in Torino.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.	Potranno essere altrove istituite sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 4 - OGGETTO	Art. 4 - OGGETTO
Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.	Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività

✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici	✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica	✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenze, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico	✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico
✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno	✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno
✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica	✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica
✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori	✓ Ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori
Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i.	Il Consorzio potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale e ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.
	La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa.
	Il Consorzio non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi se non per attività che siano nel suo interesse.

Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI	Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI
Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino.	Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino.	In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.	I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.	Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.
	In ogni caso, ai sensi del sopra richiamato art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.
Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.	I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.
Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.	Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.	Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI	Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.	I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.
	La procedura relativa alla presentazione della domanda d'ammissione è demandata al Regolamento interno.
L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.	L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.
Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.	Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).	I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).
Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI	Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI
Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.	Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.

La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.	La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.
Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.	Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.	Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.	In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI	Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI
<p>Il consorziato può essere escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto; - in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio; - qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio. 	<p>Il consorziato può essere escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto; - in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio; - qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.
Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.	Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati	Le deliberazioni di esclusione sono notificate a cura del Presidente ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea

nel termine di 15 giorni dalla notifica.	dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.
La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.	La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.
Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.	Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.
In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.	In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
Art. 10 - FONDO CONSORTILE	Art. 10 - FONDO CONSORTILE
Il Fondo Consortile è costituito: a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati; b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.	Il Fondo Consortile è costituito: a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati; b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.
La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.	La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.
All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.	All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.
Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI	Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI
Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.	Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.

<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge; e) i contributi di liberalità; f) le sponsorizzazioni. 	<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate ricavate da prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore di terzi, e dall'attività di merchandising.
Art. 12 - QUOTE CONSORTILI	Art. 12 - QUOTE CONSORTILI
La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).	La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).
Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:	Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:
<p>Regione Piemonte:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>	<p>Regione Piemonte:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>
<p>Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino):</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>	<p>Provincia di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Provincia di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);</p>
<p>Città di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);</p>	<p>Città di Torino:</p> <p>Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);</p>
	Camera di Commercio di Torino:

	Il numero minimo di quote consortili che la Camera di Commercio di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi).
In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.	In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.
La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.	La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.
Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO	Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO
<p>Sono organi del Consorzio:</p> <p>a) l'Assemblea dei Consorziati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;</p> <p>d) il Presidente del Consorzio;</p> <p>e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito;</p> <p>f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.</p>	<p>Sono organi del Consorzio:</p> <p>a) l'Assemblea dei Consorziati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;</p> <p>d) il Presidente del Consorzio;</p> <p>e) il Collegio dei Revisori.</p>
Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:	Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;	a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;	b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;
c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;	c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;
d) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione	d) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro

dell'eventuale compenso dei suoi membri;	eventuale compenso;
e) nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e determinazione del loro eventuale compenso;	e) approvazione dei Regolamenti interni;
f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;	f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
g) modifiche al presente Statuto;	g) modifiche al presente Statuto;
h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.	h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.
Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche.	L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti se enti o persone giuridiche.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.
Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.	Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può presentare più di una delega.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno),

successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.	nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:	L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:
- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove, costituito;	- su richiesta del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.	- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.
Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo le quote di propria competenza.	Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà più una delle quote consortili presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria relative alle materie a), b), c) e d) di cui all' Art. 14 sono prese con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote consortili degli aventi diritto in quanto in regola con il pagamento dei contributi annuali.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.	L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.	L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto in regola con il pagamento dei contributi annuali.
Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.	Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.	L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina come segretario il Direttore del Consorzio affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.
Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.	Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.	Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.
Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.	Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.	Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.	Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.
Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:	Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:
a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo	a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo ed il

e del piano delle attività;	piano delle attività;
b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;	b) nominare e revocare i Vice Presidenti di cui all'Art. 21;
c) la delibera del riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;	c) deliberare il riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;
d) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;	d) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
e) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso;	e) nominare e revocare il Direttore di cui all'Art. 22, determinandone il compenso;
f) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni sulle materie di sua competenza;	f) redigere eventuali Regolamenti interni da presentare all'Assemblea;
g) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione, ovvero la gestione di eventi speciali;	g) nominare e revocare, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, il merchandising, la pubblicità, ovvero la gestione di eventi speciali;
h) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;	h) provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
i) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni;	i) assumere e licenziare il personale dipendente del Consorzio stabilendone le retribuzioni e le mansioni;
l) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;	l) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;
m) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;	m) deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
n) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.	n) provvedere alla gestione del Fondo Consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortile, che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo telefax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.	Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.	In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.	Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.	I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO	Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai	Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai

sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 3 (tre) a 5 (cinque).	sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 4 (quattro) a 8 (otto).
Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.	Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.
Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.	Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO	Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO
La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.	La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.
Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.	Al Presidente compete la attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo, ovvero previsto da un apposito Regolamento interno.
Art. 21 - VICE PRESIDENTI	Art. 21 - VICE PRESIDENTI
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.	Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.
In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.	In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.
Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di	Al Vice Presidente od ai Vice Presidenti potranno di

volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.	volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.
Art. 22 - DIRETTORE	Art. 22 - DIRETTORE
Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.	Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.
Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.	Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.
Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.	Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.
Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO	Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO
I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.	I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre Ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.
La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.	La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.
Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.	Il Comitato di Indirizzo di ogni Ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'Ambito in questione.

Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.	L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.
Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.	Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.
Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'	Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Prima dell'inizio di ciascun esercizio sociale, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, deve essere approvato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.	Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.
Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.	Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.
Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.	Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO	Art. 26 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.	Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove costituito, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio.	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, nomina il Presidente, su preventiva designazione della Provincia di Torino, in funzione dell'attività di vigilanza sul Consorzio alla stessa assegnata dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75, e delibera il compenso annuo spettante ai revisori, valevole per tutta la durata del loro ufficio.
Il Revisore Unico, o Collegio ove costituito, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.	I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt 2397 e seguenti del codice civile.	Il Collegio dei Revisori è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 27 – DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	Art. 27 – DOVERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, ove costituito, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L'Organo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.	Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter del codice civile.

Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA	
<p>L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dall'Assemblea dei Consorziati e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri).</p> <p>Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo.</p> <p>Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>È di competenza dell'Assemblea dei Consorziati, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV stesso e/o di mutamenti organizzativi, riferendo all'Assemblea dei Consorziati che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.</p> <p>Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di un componente, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Consorziati e al Revisore Unico, o al Collegio dei Revisori ove costituito. L'Assemblea dei Consorziati provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.</p>	
Art. 29 – SCIoglimento	Art. 28 - SCIoglimento
In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.	In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.
Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa	Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa

in liquidazione.	in liquidazione.
Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	Art. 29 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.	Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.
I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.	I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.
Art. 31 - RICHIAMI DELLA LEGGE	Art. 30 - RICHIAMI DELLA LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.

STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".

Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i.

Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Torino.

Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 - OGGETTO

Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- ✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
- ✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
- ✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico
- ✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno
- ✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica
- ✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori

Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i..

Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino.

In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino.

I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.

Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).

Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.

La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.

Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Il consorziato può essere escluso:

- qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto;
- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;
- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.

La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.

Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.

In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Art. 10 - FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;
- b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.

La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.

Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI

Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.

Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:

- a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati;
- b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente;
- c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
- d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- e) i contributi di liberalità;
- f) le sponsorizzazioni.

Art. 12 - QUOTE CONSORTILI

La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).

Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:

Regione Piemonte:

Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);

Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino):

Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);

Città di Torino:

Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta).

In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.

La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.

Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;
- d) il Presidente del Consorzio;
- e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito;
- f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;
- c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;
- d) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri;
- e) nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e determinazione del loro eventuale compenso;
- f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
- g) modifiche al presente Statuto;

h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.

Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito;
- su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo, le quote di propria competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.

Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.

Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.

Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:

- a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano delle attività;
- b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;
- c) la delibera del riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;
- d) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
- e) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso;
- f) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni, sulle materie di sua competenza;
- g) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione, ovvero la gestione di eventi speciali;
- h) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
- i) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni;
- l) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;
- m) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
- n) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.

Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 3 (tre) a 5 (cinque).

Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.

Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.

Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - VICE PRESIDENTI

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.

In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.

Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.

Art. 22 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.

Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.

Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO

I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.

La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.

Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.

Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.

Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.

Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove costituito, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio.

Il Revisore Unico, o Collegio ove costituito, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 27 – DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, ove costituito, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L'Organo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dall'Assemblea dei Consorziati e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri).

Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo.

Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'Assemblea dei Consorziati, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV e/o di mutamenti organizzativi, riferendo all'Assemblea dei Consorziati che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di uno o più componenti, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Consorziati e al Revisore Unico, o al Collegio dei Revisori ove costituito. L'Assemblea dei Consorziati provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.

Art. 29 – SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.

Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.

I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.

Art. 31- RICHIAMI DELLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.